

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

SEZIONE TERZA BIS

RICORSO N. Reg. Ric. 1034/2019

ATTO DI AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO PER

PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DELL'08.03.2019 N. 1602/2019 RESA DAL T.A.R. LAZIO -ROMA, SEZIONE TERZA BIS, NEL GIUDIZIO N. R.G. 1034/2019 PROPOSTO DA MARCOLINI MAURO CONTRO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA, NONCHE' CONTRO LA COMMISSIONE ESAMINATRICE C/O ACCADEMIA BELLE ARTI DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. E NEI CONFRONTI DI MASSIMO CERONI, PAOLA FIORE E GRAZIELLA ACCORSI, QUALI CONTROINTERESSATI.

I sottoscritti Avv. Valentina Barberini (C.F. BRBVNT77M67A944U), pec: valentinabarberini@pec.ordineavvocatipesaro.it (da ReGindE) e Avv. Gianluca Saccomandi (C.F. SCCGLC75P29D749U), pec: gianluca.saccomandi@mobiappec.it (da ReGindE) procuratori del Prof. Mauro Marcolini, nato a Bruxelles (Belgio), il 07.02.1968 (C.F.: MRCMRA68B07Z103C), in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare dell'08.03.2019 n. 1602/2019 Reg. Proc.Cau. resa dal T.A.R. Lazio-Sede Roma, Sezione Terza Bis, nel giudizio N.Reg.Ric. 1034/2019 che richiama l'ordinanza cautelare della medesima sezione pubblicata il 06.02.2019 N. 836/2019 Reg.Prov. Caut.

AVVISANO CHE

- I) L'Autorità adita è il T.A.R. Lazio -Sede Roma, Sezione Terza Bis, ed il ricorso è incardinato con il N. Reg. Ric.1034/2019.
- II) Il ricorso, sopradescritto è presentato dal Prof. Mauro Marcolini nei confronti del M.I.U.R in persona del Ministro in carica e della Commissione Esaminatrice c/o Accademia di Belle Arti di Bologna in persona del Presidente p.t., nonché nei confronti di Massimo Cerioni, Paola Fiore e Graziella Accorsi, quali controinteressati.
- III) Il ricorso n. Reg. Ric. 1034/2019 ha ad oggetto l'annullamento della **Graduatoria Nazionale Definitiva** di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, nonché in Gazzetta Ufficiale n. 99 4^ Sezione Speciale del 14.12.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante **dell'Avviso R.G. 0016568-23-11-2018** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale, nonché della **Graduatoria Nazionale Provvisoria** per ciascun insegnamento di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante dell'**Avviso R.G. 0015314-06-11-2018** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale; nonché delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicante in sede di attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli di servizio, di studio e culturali compiute nelle sedute relative all'esame delle domande del settore ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura – I fascia; e di ogni altro atto

presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice presso l'Accademia Belle Arti di Bologna. I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati: 1) Con il primo motivo è stata eccepita: Violazione di legge e falsa applicazione del DPR 487/1994, Violazione di legge in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, Violazione dei principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost., Violazione di legge in relazione ai principi del giusto procedimento, anche per difetto di istruttoria e motivazione, anche in relazione alla mancata allegazione dei processi verbali delle singole operazioni, come da art. 7 DM. 597/2018, Eccesso di potere per errata e falsa applicazione del DM 597/2018 in relazione ai requisiti per la valutazione dei titoli, Eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta). 2) Con il secondo motivo è stata eccepita la Violazione di legge in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, in tema di ammissibilità dei candidati e di valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali, Violazione dei principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost., Violazione di legge in relazione ai principi del giusto procedimento, anche per difetto di istruttoria e motivazione, Eccesso di potere per errata e falsa applicazione del DM 597/2018 in relazione ai requisiti per l'ammissione dei candidati e per la valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali. Eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta).

IV) Il T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis, con l'Ordinanza n. 1602/2019 Reg. Prov. Cau. Pubblicata l'08.03.2019 *"....disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti, nei termini e nei modi di cui in motivazione...."* riferendosi e rimandando alle modalità e termini previsti dall'Ordinanza n. 836/2019 Reg. Prov. Cau. (resa dal T.A.R. Lazio-Roma Sezione Terza Bis, nel giudizio N.R.G. 13917/2018 Reg. Ric.) con la quale ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 49 cod.proc.amm autorizzava *"...l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web*

dell'amministrazione....".

V) Soggetti controinteressati che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbero risultare pregiudicati "...indicati come soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie..." interessate (di cui al punto 4) dell' Ordinanza TAR Lazio-Roma n. 836/2019 Reg. Prov.Cau) con particolare riferimento a coloro i quali compaiono nella graduatoria definitiva del Concorso per titoli ex D.M. n. 597 del 14.08.2018 giusto Avviso Prot. n. 16568/2018 del Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, in relazione al Settore artistico disciplinare ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La scultura -I fascia. Di seguito si trascrivono in particolare i nomi di coloro i quali risultano inseriti nella predetta e specifica graduatoria definitiva del Settore artistico disciplinare ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La scultura -I fascia: 1) Fiore Paola, 2) Ceroni Massimo, 3) Accorsi Graziella, 4) Marcolini Mauro, 5) Festa Luciana, 6) Gargiulo Gianfranco, 7) Tartaglia Gian Luca, 8) Vivio Francesca. Viene allegato l'Avviso R.G. 0016568-23-11-2018 relativo alla pubblicazione della Graduatoria Nazionale Definitiva, nonché la Graduatoria Nazionale definitiva di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 597/2018.

VI) Lo svolgimento del processo può essere eseguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul predetto sito e dunque con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (N. Reg. Ric. 1034/2019) nell'apposita pagina T.A.R. Lazio-Roma. L'udienza in Camera di Consiglio del ricorso N. Reg. Ric. 1034/2019 è fissata per il giorno 18 giugno 2019 ore 9,45.

VII) Testo integrale del ricorso introduttivo

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Per il sig. **Mauro Marcolini**, nato a Bruxelles (Belgio), il 07.02.1968 e residente in Vallefoglia (PU), Loc. Sant'Angelo in Lizzola, Via Morselli n. 5 (C.F.: MRCMRA68B07Z103C), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Valentina Barberini (C.F. BRBVNT77M67A944U) e dall'Avv. Gianluca Saccomandi (C.F. SCCGLC75P29D749U), come da delega in foglio separato che si deposita in una busta informatica contenente il presente ricorso.

Elettivamente domiciliato presso i registri telematici.

I sottoscritti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., al numero di Fax 0721/371857 o all'indirizzo pec: valentinabarberini@pec.ordineavvocatipesaro.it, e al numero di Fax 0721/69028 o all'indirizzo pec: gianluca.sacomandi@mobiliapec.it nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);

- **COMMISSIONE ESAMINATRICE C/O ACCADEMIA BELLE ARTI DI BOLOGNA** in persona del Presidente p.t. per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);

resistente

E NEI CONFRONTI DI

- **MASSIMO CERONI**, nato a Monteprandone (AP), il 02.08.1958, C.F.:CRNMSM58M02F591T, e residente in Via Lava n. 109/A, Monteprandone (AP), pec: profmaxceroni@libero.pec.it;

PAOLA FIORE, nata il 9.05.1963 a Napoli, ed ivi residente in Via Belvedere n.33, C.F.: FRIPLA63E49F839M, pec: paolafiore@legalmail.it (estratta registro INI PEC)

- **GRAZIELLA ACCORSI**, nata il 20.11.1963 a Bologna (BO) ed ivi residente in Via Cartoleria n. 11, C.F.: CCRGZL63S60A944W, pec: graziella.accorsi@pec.it

controinteressati

PER L'ANNULAMENTO PREVIA INCIDENTALE SOSPENSIVA

- della **Graduatoria Nazionale Definitiva** di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, nonché in Gazzetta Ufficiale n. 99 4^a Sezione Speciale del 14.12.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante **dell'Avviso R.G. 0016568-23-11-2018** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale (prod. 1);

- della **Graduatoria Nazionale Provvisoria** per ciascun insegnamento di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante **dell'Avviso R.G. 0015314-06-11-2018** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale (prod. 2);

- delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicante in sede di attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli di servizio, di studio e culturali compiute nelle sedute relative

all'esame delle domande del settore ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura – I fascia, non conosciute;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice presso l'Accademia Belle Arti di Bologna, di cui se ne fa espressa richiesta di istruttoria acquisizione, mai notificato o comunicato a qualsiasi titolo, al ricorrente, con riserva, sin da ora di proposizione di motivi aggiunti (prod. 3).

Nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere di essere inserito in posizione corretta nella relativa graduatoria in questione e relativa al Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura -I fascia.

FATTO

1) Con domanda del 1.10.2018 il Sig. Mauro Marcolini, attualmente con incarico presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata, ha partecipato alla procedura indetta con il Decreto n. 597/2018 del 14.08.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la formazione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all'art. 19, 2 co, del D.L. 12.12.2013 n. 104 convertito, con modificazioni, della L.8.11.2013 n. 128, nei limiti dei posti in organico vacanti disponibili, per il personale docente delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della L. 21.12.1999 n. 508 (prod. 4-5).

2) Il ricorrente, come da domanda, risulta essere iscritto nella graduatoria approvata il 4.11.2015 dall'ABA di Macerata (doc. 6) relativamente al settore disciplinare ABPR25 (ex G140) Restauro per la Scultura – 1 fascia e di aver svolto tre anni accademici di insegnamento con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs 297/1994 presso:

-ABA Macerata: ABPR25(ex G140) Restauro Per la Scultura – 1 fascia; a.a. 2015/2016;

- ABA Macerata: ABPR25(ex G140) Restauro Per la Scultura–1 fascia; a.a. 2016/2017;

- ABA Macerata: ABPR25(ex G140) Restauro Per la Scultura – 1 fascia; a.a. 2017/2018 (prod.7).

3) Inoltre, il Marcolini indicava quali ulteriori titoli rispetto ai tre anni accademici, di cui sopra, di aver prestato servizio:

- nello stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria, con contratto di prestazione d’opera intellettuale e, precisamente:

- ABA Macerata, Corso di Studi Restauro dei Ben Culturali PFP2: ABPR25 Restauro per la scultura, a.a. 2013/2014;

- ABA Macerata, Corso di Studi Restauro dei Ben Culturali PFP2: ABPR25 Restauro per la scultura, a.a. 2014/2015;

- in settore artistico diverso da quello cui si riferisce la graduatoria:

- ABA Macerata, Corso di Studi Restauro dei Ben Culturali PFP2: ABPR73 Tecniche della scultura per il Restauro, a.a. 2013/2014;

- ABA Macerata, Corso di Studi Restauro dei Ben Culturali PFP2: ABPR73 Tecniche della scultura per il Restauro, a.a. 2014/2015 (prod. 8).

4) Va fin da subito precisato che il Decreto citato all’art.2, co 1, rinviando all’art. 1 co. 655 L. 27.12.2017 n. 205, prevede tra “requisiti e soggetti ammessi” di non essere “....già titolare di un contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda abbia maturato nelle predette Istituzioni, a decorrere dall’anno accademico 2010/2011 (1 novembre 2010) e fino all’anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi....”.

Mentre al comma 3 specifica che “Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l’aver svolto servizio, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d’opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria di Istituto,

a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico".

5) La domanda, da redigersi secondo il modello allegato al bando, deve contenere:

"....h) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero:

- l'indicazione delle graduatorie di istituto con il relativo settore artistico disciplinare e la fascia in cui il candidato risulta essere inserito;

- l'indicazione di almeno tre anni accademici maturati negli ultimi otto anni accademici, specificando, per ogni anno accademico, il servizio prestato, la graduatoria di Istituto, il settore artistico disciplinare e la fascia..."

6) Ai fini della redazione della graduatoria l'art. 8 "Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali", conteneva una distinzione tra "insegnamento nel settore disciplinare per cui è stata presentata la domanda (A1)" e "insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda (A2)".

In entrambe le situazioni, il bando riporta che " ... è valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d'opera intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva.....".

7) La Commissione esaminatrice valutata la domanda ed i requisiti in possesso del Marcolini, relativamente al settore disciplinare ABPR 25 Restauro per la scultura -1 fascia, attribuiva allo stesso un punteggio di 18.80 collocandosi così in quarta posizione nella Graduatoria definitiva pubblicata il 23.11.2018 presso il sito del Ministero, nonché in data 14.12.18 in Gazzetta Ufficiale (prod. 9).

8) Nella graduatoria qui impugnata, relativamente al settore disciplinare ABPR 25 Restauro per la Scultura – I fascia, risultano classificati nelle prime posizioni, e per quanto qui

di interesse, la prof.ssa PAOLA FIORE (NR. 1), il prof. MASSIMO CERONI (NR. 2) e la prof.ssa GRAZIELLA ACCORSI (NR. 3).

Complessivamente, nel settore in questione, risultano in graduatoria oltre al ricorrente, la prof.ssa Luciana Festa (nr. 5), il prof. Gianfranco Gargiulo (nr. 6), il prof. Gianluca Tartaglia (nr. 7) e la prof.ssa Francesca Vivio (nr. 8).

9) In questa sede si contesta in particolare la valutazione compiuta dalla Commissione nella seduta del 5.11.2018 ore 15.08 – codice domanda L205U0FIJA relativo al candidato CERONI MASSIMO in quanto ritenuta non rispettosa dei criteri contenuti nel bando come poi verrà specificato (prod. 10).

Valutazione di cui se ne chiede in via istruttoria l'acquisizione del relativo verbale, non allegato alla documentazione inviata dietro istanza di accesso.

10) L'odierno ricorrente, invero mediante accesso agli atti ha richiesto di poter estrarre copia della domanda presentata dai candidati che lo precedono ovvero Fiore Paola, Ceroni Massimo ed Accorsi Graziella, nonché, successivamente per il tramite dei sottoscritti legali, lo stato di servizio e le relative certificazioni, di cui in questa sede ne ribadisce acquisizione istruttoria, visto e considerato che gli istituti interessati ad oggi, salvo l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e l'UNICAM, hanno risposto negativamente ovvero in via interlocutoria, con riserva di impugnare tali determinazioni (prod. 11).

11) Dall'esame delle domande acquisite ed in particolare quella del prof. Massimo Ceroni, si evince che sono stati valutati elementi e dichiarazioni, non solo che possono inficiare l'ammissibilità della domanda, ma sono stati attribuiti e/o calcolati dei punteggi maggiori ovvero non dovuti.

12) In particolare dall'esame della domanda del prof. Massimo Ceroni, in via principale e dirimente, si evince che sono stati attribuiti e/o calcolati dei punteggi maggiori ovvero non dovuti.

In particolare, quest'ultimo ha dichiarato, con riferimento ai titoli di servizio ulteriori rispetto ai tre anni accademici di insegnamento previsti come requisito di ammissione, e di successiva valutazione ai fini della stesura della graduatoria, di aver prestato servizio per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi di Restauro dei materiali Lapidei-ABST 49 Teoria e Storia Del Restauro – I fascia (quindi settore disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria), presso ABA Sassari **ottenendo poi un punteggio di 1,2** (titoli di servizio A2).

Punteggio che a dire di questa difesa non avrebbero dovuto essere conteggiati, con il conseguente scorrimento della graduatoria.

13) Invero, nella lettera di accompagnamento al certificato di servizio inviato dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari in data 09.01.2019 (prod. 12) si legge *"....che l'insegnamento della materia Teoria e Storia del Restauro ABST49 per l'A.A. 2017/2018, è stato svolto all'interno del monte ore, a titolo gratuito, in virtù di decreto di affidamento interno..."*.

Evidente quindi che tale incarico non è stato prestato tramite contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, così come previsto dal Bando 597/2018, e pertanto, non doveva essere valutato dalla Commissione esaminatrice.

Ciò trova conferma anche nell'Avviso per l'acquisizione di disponibilità per l'assegnazione di incarichi di insegnamento aggiuntivi all'interno del Monte ore annuale per l'A.A. 2017-2018 reperito nel sito dell'Accademia (prod. 13).

14) Sotto altro profilo, si rileva altresì che dall'esame del modulo di domanda del Prof. Ceroni si leggono nell'elenco graduatorie di Istituto le seguenti Accademie di Belle Arti:

Catania (anno approvazione 5.12.2012), Sassari (anno approvazione 27.11.2012), Foggia (anno approvazione 16.12.2009), Catanzaro (anno approvazione 28.02.2011), Palermo (anno approvazione 16.02.2010-07.01.2009), Carrara (anno approvazione 28.11.2013), Macerata (anno approvazione 06.08.2012), Bari (anno approvazione 16.11.2013), per i diversi corsi di studio.

15) Il controinteressato Prof. Ceroni ha indicato i servizi prestati presso l'Università degli Studi di Camerino nel corso di studi di Diagnostica e Restauro per i Beni Culturali L43 negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Servizio scientifico disciplinare riconducibile al settore artistico oggetto della domanda) e presso l'ABA Santa Giulia di Brescia nel corso di studi di Restauro dei Beni Culturali ABPR29 Chimica e fisica per il restauro, negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Settore artistico diverso da quello cui si riferisce la graduatoria).

Servizi comunque che non possono essere valutati ai fini dell'inserimento in una graduatoria di istituto, proprio perché non svolti a seguito di procedura selettiva, come si evince dai contratti reperiti presso l'Università di Camerino (doc. 14), dove il servizio è stato assegnato ai sensi dell'art. 23 co. 1 L. 240/2010 (in questo caso il controinteressato ha ottenuto un punteggio di 1.60).

La Commissione esaminatrice di contro per tali servizi assegnava al prof. Ceroni un punteggio complessivo di numero 2.8 punti, valevoli ai fini della graduatoria, valutazione di cui se ne chiede motivazione, anche previa istanza istruttoria di tutti verbali concernenti le operazioni svolte e relative alla disciplina ABPR 25 (ex G140) Restauro Per la Scultura – I fascia.

16) In via ulteriore e subordinata, si riferisce che il controinteressato Ceroni ha dichiarato, con riferimento ai titoli di servizio dei tre anni accademici di insegnamento previsti come requisito di ammissione, e di successiva valutazione ai fini della stesura della graduatoria, di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e, precisamente:

- per l'anno accademico 2014/2015 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 07.01.2015 al 31.10.2015;

- per l'anno accademico 2016/2017 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 12.12.2016 al 31.10.2017;

- per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 01.11.2017 al 31.10.2018.

17) Dai certificati di servizio inviati dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari, di contro, non si evince che il Prof. Ceroni abbia svolto e/o comunque prestato i detti servizi mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 dietro conclusione di procedura selettiva (prod. 12).

18) A tal proposito si rileva, altresì, che come da informazioni reperite nel sito dell'ABA Sironi l'ultima graduatoria di istituto è stata approvata a seguito del Bando prot. 3730/C4a per l'anno accademico 2012/2013 (prod. 14), in quanto, successivamente il 15.07.2015 veniva indetto nuovo bando prot. 4457/C4a ma poi revocato nell'ottobre del 2015 (prod. 15), e nulla è stato detto circa l'ultima graduatoria d'Istituto.

All'art. 6 del bando prot. 3730/C4a ABA Sironi rubricato "Uso della Graduatoria" si legge che *".....L'Istituzione si riserva di utilizzare le Graduatorie d'Istituto in oggetto fermo restando che tali cattedre non siano oggetto prioritariamente di movimenti del personale per l'A.A. 2012/2013..."*.

In tale anno accademico, come indicato in domanda il Prof. Ceroni non ha prestato servizio, ma il primo anno di insegnamento a Sassari risale al 2014/2015 quando la graduatoria di istituto, come espressamente previsto dal medesimo bando, aveva validità solo per l'a.a. 2012/2013.

Per tali ragioni, si presume che la domanda si riferisca a degli affidamenti diretti senza bando.

19) Tutto ciò premesso, il ricorrente, come rappresentato e difeso, con riserva di altro argomentare e produrre anche tramite motivi aggiunti, nel caso di successiva acquisizione di ulteriori elementi a seguito di istanza istruttoria qui formulata ovvero di domanda di accesso agli atti rivolta agli istituti interessati, ritiene che la graduatoria qui impugnata meriti di essere riformata, nella parte in cui ha assegnato e/o attribuito un punteggio maggiore e/o non dovuto al controinteressato Prof. Massimo Ceroni, per i seguenti

MOTIVI

PRELIMINARMENTE SULL'INTERESSE AD AGIRE

Appare evidente la sussistenza nel caso di specie dell'interesse ad agire di parte ricorrente, la quale ha subito un pregiudizio a causa dell'arbitraria scelta della Commissione di attribuire / assegnare, in spregio delle norme contenute nel Bando di concorso, un punteggio (ritenuto) non dovuto a favore del prof. Ceroni, diretto concorrente.

Al riguardo si precisa che una potenziale sede di scelta ovvero di assegnazione è presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata dove attualmente è incaricato il prof. Marcolini, mentre il prof. Ceroni è incaricato presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari, come da certificato di servizio.

Il prof. Ceroni è residente in Comune di Monteprandone e quindi a poche decine di chilometri dalla potenziale nuova sede, dove con ogni evidenza e logica potrebbe ricadere la scelta.

Dalla correzione del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'odierno ricorrente troverebbe giovamento, collocandosi in una migliore posizione in quanto prossima ai primi classificati, con concreta e attuale possibilità di accedere ad incarichi di insegnamento a seguito di scorrimento chiamata da parte del Ministero e quindi assegnazione alla sede universitaria di Macerata, anche per continuità didattica, visto che lo stesso da anni è incaricato presso la medesima.

Deve inoltre tenersi conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (vedi Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

I) Violazione di legge e falsa applicazione del DPR 487/1994.

Violazione di legge in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018.

Violazione dei principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost..

Violazione di legge in relazione ai principi del giusto procedimento, anche per difetto di istruttoria e motivazione, anche in relazione alla mancata allegazione dei processi verbali delle singole operazioni, come da art. 7 DM. 597/2018.

Eccesso di potere per errata e falsa applicazione del DM 597/2018 in relazione ai requisiti per la valutazione dei titoli.

Eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta).

L'art. 97 Cost., ai sensi del quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso", codifica un vincolo di imparzialità nell'assunzione dei dipendenti pubblici.

In ambito scolastico le garanzie di imparzialità e pari opportunità degli aspiranti dipendenti del personale scolastico sono attualmente assicurate da un sistema fondato sulla graduazione degli aventi diritto in forza del possesso di determinati requisiti soggettivi: la scelta dell'amministrazione non è libera, ma ancorata a rigidi parametri predeterminati.

Il Decreto n. 597/2018 emanato dal MIUR in data 14.08.2018 all'art. 8 specifica i criteri con i quali la Commissione esaminatrice valuta i titoli di servizio, di studio e culturali dichiarati dai candidati e con riferimento ai titoli di servizio relativi all'Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda specificando che *".....il servizio medesimo deve essere prestato con contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale, purchè stipulati a seguito di procedura selettiva....."*

Nel caso di specie, come in fatto ricostruito e confermato dalla certificazione qui allegata, la domanda presentata dal Prof. Ceroni Massimo contiene riferimenti non corretti ovvero lo stesso ha dichiarato, con riferimento ai titoli di servizio ulteriori rispetto ai tre anni accademici di insegnamento previsti come requisito di ammissione, di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e, precisamente:

- per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi di Restauro dei materiali Lapidei-
ABST 49 Teoria e Storia Del Restauro – I fascia (quindi settore disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria).

Tale incarico, come più volte detto, dalla documentazione inviata dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari non risulta essere stato svolto e/o comunque prestato mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, ma *"...svolto all'interno del monte ore, a titolo gratuito, in virtù di decreto di affidamento interno..."* comportando di conseguenza la non dovuta valutazione ai fini della redazione della graduatoria.

Di contro, ed in palese violazione delle norme in epigrafe citate, nonché degli elementari principi di correttezza, trasparenza e buon andamento, la Commissione esaminatrice, peraltro senza alcuna evidente o manifesta motivazione, attribuiva allo stesso Ceroni per questo servizio ai fini della graduatoria un punteggio di 1.20, ottenendo così complessivamente punti 19.70, ampiamente sufficiente per collocarlo in posizione di vantaggio rispetto al ricorrente.

Quanto sopra comporta una violazione dei doveri di istruttoria e motivazione, proprio per il fatto che la Commissione, prima, e il MIUR, poi, facendo proprie le valutazioni della prima, non hanno adeguatamente verificato l'effettivo possesso di quanto dichiarato, anche per il tramite di rettifica in autotutela, dove la mancata allegazione di processi verbali delle operazioni, peraltro statuito all'art. 7 D.M. 597/18, impedisce ed ha impedito qualsiasi comprensione e approfondimento dell'iter giuridico delle attività valutative della Commissione.

Pertanto, la graduatoria non potrà che essere riformata, tenendo conto del fatto che sono stati attribuiti 1.20 punti non dovuti al Prof. Ceroni, con la conseguenza che il ricorrente dall'attuale posto nr. 4, si collocherebbe in migliore posizione.

II) Violazione di legge in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, in tema di ammissibilità dei candidati e di valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali.

Violazione dei principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost..

Violazione di legge in relazione ai principi del giusto procedimento, anche per difetto di istruttoria e motivazione.

Eccesso di potere per errata e falsa applicazione del DM 597/2018 in relazione ai requisiti per l'ammissione dei candidati e per la valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali.

Eccesso di potere (difetto procedurale, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta).

- A -

La graduatoria definitiva del 23.11.2018 ha confermato, per quanto qui d'interesse, le posizioni di quanto già indicato in quella provvisoria del 6.11.2018, atti entrambi qui gravati.

Il DM sopra indicato all'art. 2, co 1 prevede quali requisiti specifici per l'ammissione alla graduatoria di non essere *"....già titolare di un contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda abbia maturato nelle predette Istituzioni, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011 (1 novembre 2010) e fino all'anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi...."*.

Mentre al comma 3 specifica che *"Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria di Istituto, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per*

la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico".

Ancora, l'art. 4 alla lettera h, richiedeva *l'indicazione delle graduatorie di istituto*, l'art. 8 prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali, che il servizio deve essere prestato a seguito di procedura selettiva ovvero inserimento in apposita graduatoria di istituto.

Dall'esame della domanda del Prof. Ceroni si leggono nell'elenco delle graduatorie di Istituto, per i diversi corsi di studio le seguenti Accademie di Belle Arti: Catania (anno approvazione 5.12.2012); Sassari (anno approvazione 27.11.2012); Foggia (anno approvazione 16.12.2009); Catanzaro (anno approvazione 28.02.2011); Palermo (anno approvazione 16.02.2010-07.01.2009); Carrara (anno approvazione 28.11.2013); Macerata (anno approvazione 06.08.2012); Bari (anno approvazione 16.11.2013).

Si rileva che il candidato Ceroni ha inoltre indicato di aver prestato servizio presso l'Università degli Studi di Camerino nel corso di studi di Diagnostica e Restauro per i Beni Culturali L43 negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Servizio scientifico disciplinare riconducibile al settore artistico oggetto della domanda) e presso l'ABA SantaGiulia di Brescia nel corso di studi di Restauro dei Beni Culturali ABPR29 Chimica e fisica per il restauro, negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Settore artistico diverso da quello cui si riferisce la graduatoria), senza però risultare in alcuna graduatoria.

Invero, tali ultime esperienze non sono state inserite nell'elenco sopra descritto e redatto dal candidato, in quanto a parere della scrivente difesa, il servizio prestato non è il frutto di una procedura selettiva e quindi ai sensi dell'art. 8 non è valutabile ai fini della redazione della graduatoria.

Tanto è vero che il servizio prestato presso l'Università di Camerino è stato assegnato ai sensi dell'art. 23 co. 1 L. 240/2010, che non prevede alcuna prova selettiva e comparativa.

Nonostante ciò, la Commissione esaminatrice per tali servizi prestati presso Brescia e Camerino, assegnava al Ceroni un punteggio di 2.8 punti, valevoli ai fini della graduatoria.

Evidente quindi che anche questi ulteriori punti sono stati attribuiti in violazione dell'art. 2 del D.M. 597/2018, pertanto la graduatoria dovrà essere rimodulata tenendo in considerazione anche di tale errata attribuzione.

- **B** -

Sotto altro e distinto profilo, in via subordinata, come in fatto ricostruito si contestano anche le valutazioni compiute dalla Commissione in relazione ai titoli di servizio, sullo stesso settore artistico disciplinare (A1) relativamente agli anni sotto riportati.

Invero, il controinteressato Ceroni ha dichiarato di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e, precisamente:

- per l'anno accademico 2014/2015 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 07.01.2015 al 31.10.2015;

- per l'anno accademico 2016/2017 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 12.12.2016 al 31.10.2017;

- per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi ABPR 25 (ex G140) Restauro per la scultura -I fascia dal 01.11.2017 al 31.10.2018.

Dai certificati di servizio inviati dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari, di contro, non si evince che il Prof. Ceroni abbia svolto e/o comunque prestato i detti servizi mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 dietro conclusione di procedura selettiva (prod. 12).

A tal proposito si rileva, altresì, che come da informazioni reperite nel sito dell'ABA Sironi l'ultima graduatoria di istituto è stata approvata a seguito del Bando prot. 3730/C4a ABA Sironi per l'anno accademico 2012/2013 (prod. 14), in quanto, successivamente il 15.07.2015 veniva indetto nuovo bando prot. 4457/C4a ma poi revocato nell'ottobre del 2015 (prod. 15), e nulla è stato detto circa l'ultima graduatoria d'Istituto.

All'art. 6 del Bando prot. 3730/C4a ABA Sironi rubricato "Uso della Graduatoria" si legge che *".....L'Istituzione si riserva di utilizzare le Graduatorie d'Istituto in oggetto fermo restando che tali cattedre non siano oggetto prioritariamente di movimenti del personale per l'A.A. 2012/2013..."*

In tale anno accademico, come indicato in domanda il Prof. Ceroni non ha prestato servizio, ma il primo anno di insegnamento a Sassari risale al 2014/2015 quando la graduatoria, come espressamente previsto dal medesimo bando, aveva validità solo per l'a.a. 2012/2013.

Considerando la validità delle graduatorie di istituto e supplenza limitata nel tempo, si presume che la domanda si riferisca a degli affidamenti diretti senza bando.

20) Per tutto quanto sopra argomentato e provato, la graduatoria impugnata dovrà essere annullata e/ o rimodulata in quanto illegittima nella parte de quo ed in particolare nel Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura -I fascia.

ISTANZA EX ART. 55 CPA

Sussistono i presupposti per l'accoglimento della tutela cautelare, anche in ragione della pubblicazione dell'avviso del 14.1.2019 concernente la "scelta delle sedi ai fini del conferimento di incarico a tempo determinato graduatorie nazionali Legge n. 205/2017 (prod. 17), nonché dell'avviso di individuazione delle rispettive sedi di incarico (prod. 18), conseguente alla domanda da formularsi nei termini di cui sopra.

La fondatezza del ricorso emerge con oggettiva evidenza dalle censure che precedono in ordine ai plurimi vizi che inficiano il provvedimento impugnato, in quanto la Graduatoria Nazionale Definitiva di cui al DM 597/2018 è pubblicata presso il sito del ministero il 23.11.2018 e presso la Gazzetta Ufficiale il 14.12.2018 è inficiata da una erronea ed errata valutazione dei titoli (non posseduti o comunque non valutabili) a vantaggio del controinteressato, proprio perché non risultano essere stati svolti e/o comunque prestati mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del

D.Lgs. 297/1994 ovvero perché prestati senza aver svolto una precedente procedura selettiva, come nel caso dell'Università di Brescia e di Camerino e, poi, valutati dalla Commissione.

Quanto al pregiudizio, caratterizzato da gravità ed urgenza, è strettamente connesso alla autonomia e disponibilità da parte del Ministero a procedere ad attingere alle medesime graduatorie, tanto più che il controinteressato è classificato come secondo e quindi facilmente interessato da chiamata.

Situazione certamente "aggravata" dal richiamato avviso con cui il MIUR impone di effettuare l'indicazione preferenziale delle sedi in ordine di gradimento, pena l'assegnazione d'ufficio presso una delle sedi residue rispetto alla scelta compiuta da tutti gli altri candidati in graduatoria e il successivo avvisi di individuazione delle rispettive sedi di assegnazione.

Tanto più che una volta assegnata la sede, l'assunzione in servizio dovrà avvenire entro 48 ore dall'accettazione dell'incarico, pena la decadenza dall'incarico stesso.

La preferenza esercitabile in capo al controinteressato Prof. Ceroni (attualmente in servizio presso l'Accademia di Sassari) sotteso alla posizione in graduatoria in tema di scelta della sede di destinazione ovvero di successiva assegnazione e assunzione in servizio giustifica ampiamente la concessione di tutela cautelare.

21) Tutto ciò premesso, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda cautelare, stante la manifesta fondatezza dei motivi dinanzi esposti e rappresentati ed il pregiudizio indicato in termini di perdita di chance lavorative.

CONCLUSIONI

Nel merito, il ricorrente conclude per l'annullamento della Graduatoria Nazionale Definitiva di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 597/2018 emanato dal MIUR il 14.08.2018, relativamente al Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura - I fascia e gli atti in epigrafe indicati, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso anche a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento concorsuale, nonché all'esito dell'accesso agli atti presso le Accademie di Belle Arti, richieste ad oggi inevase ovvero immotivatamente negate.

In via istruttoria, si formula istanza affinché vengano acquisiti dall'amministrazione tutti gli atti e documenti relativi alla selezione e/o valutazione della commissione esaminatrice presso l'Accademia Belle Arti di Bologna relativamente nel Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura -I fascia, ivi compresi i processi verbali delle operazioni svolte, come indicato nell'art. 7 DM 597/2018.

Si produce fascicolo documenti: 1) copia Avviso di pubblicazione del 23.11.2018 ed estratto Graduatoria Nazionale Definitiva; 2) copia Avviso di pubblicazione del 6.11.2018 ed estratto Graduatoria Nazionale Provvisoria; 3) copia Verbale nr. 1 del 19.10.2018 , Verbale nr. 2 del 31.10.2018 e Verbale nr. 3 del 5.11.2018 della Commissione Accademia Belle Arti – Bologna; 4) copia DM 597 del 14.08.2018; 5) copia modulo domanda personale presentata dal Marcolini il 01.10.2018; 6) copia Bando prot. 3632/17 del 17.09.2015 e relative graduatorie; 7) copia provvedimenti di individuazione destinatario di lavoro a tempo determinato annuale per gli a.a. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 del Prof. Marcolini Mauro; 8) copia contratti individuali di prestazione d'opera intellettuale Prof. Marcolini a.a. 2013/2014 e 2014/2015 e Bando prot. 2193/13 e relative graduatorie; 9) copia valutazione della Commissione relativa alla domanda del Marcolini; 10) copia modulo domanda personale del Prof. Ceroni presentata il 1.10.2018 e relativa valutazione della Commissione; 11) istanza di accesso del 3.12.2018 e 13.12.2018 ABA Santa Giulia Brescia e relativo diniego; 12) copia n. 2 certificati di servizio inviati dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari in data 28.12.2018 e 9.01.2019; 13) copia Avviso per l'acquisizione di disponibilità per l'assegnazione di incarichi di insegnamento aggiuntivi all'interno del monte ore annuale per l'A.A. 2017/2018; 14) Copia contratti prof. Ceroni c/o Università di Camerino – a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 – a.a. 2017/2018; 15) copia Bando

ABA Sironi prot. 3730/C4a del 11.10.2012 e relative graduatorie; 16) copia Bando ABA Sironi Prot. 4457/Ca del 15.07.2015 e decreto di revoca bando del 13.10.2015; Bologna; 17) copia Avviso MIUR del 14.01.2019.

Con ogni riserva, anche istruttoria.

Ai fini del versamento del Contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, per cui il tributo è pari ad € 650,00.

Pesaro - Roma, 21 gennaio 2019

Avv. Valentina Barberini

Avv. Gianluca Saccomandi

Testo integrale della domanda ex art. 56 CDA.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

NEL RICORSO NR. 1034/2019 R.G.

Per il sig. Mauro Marcolini, nato a Bruxelles (Belgio), il 07.02.1968 e residente in Vallefoglia (PU), Loc. Sant'Angelo in Lizzola, Via Morselli n. 5 (C.F.: MRCMRA68B07Z103C), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Valentina Barberini (C.F. BRBVNT77M67A944U) e dall'Avv. Gianluca Saccomandi (C.F. SCCGLC75P29D749U), come da delega agli atti.

Elettivamente domiciliato presso i registri telematici.

I sottoscritti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., al numero di Fax 0721/371857 o all'indirizzo pec: valentinabarberini@pec.ordineavvocatipesaro.it, e al numero di Fax 0721/69028 o all'indirizzo pec: gianluca.sacomandi@mobiliapec.it nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);

- COMMISSIONE ESAMINATRICE C/O ACCADEMIA BELLE ARTI DI BOLOGNA in persona del Presidente p.t. per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reginde);

resistente

E NEI CONFRONTI DI

- MASSIMO CERONI, nato a Monteprendone (AP), il 02.08.1958, C.F.: CRNMSM58M02F591T, e residente in Via Lava n. 109/A, Monteprendone (AP), pec: profmaxceroni@libero.pec.it;

PAOLA FIORE, nata il 9.05.1963 a Napoli, ed ivi residente in Via Belvedere n.33, C.F.: FRIPLA63E49F839M, pec: paolafiore@legalmail.it (estratta registro INI PEC)

- GRAZIELLA ACCORSI, nata il 20.11.1963 a Bologna (BO) ed ivi residente in Via Cartoleria n. 11, C.F.: CCRGZL63S60A944W, pec: graziella.accorsi@pec.it

controinteressati

DOMANDA DI MUSURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

1) Premesso che con ricorso ritualmente notificato e depositato, rubricato al nr. 1034/2019, il ricorrente ha impugnato la Graduatoria Nazionale Definitiva di cui all'art. 9 comma 3 del DM 597/2018 disposta per i settori artistico-disciplinari e pubblicata il 23.11.2018, nonché in Gazzetta Ufficiale n. 99 4^ Sezione Speciale del 14.12.2018, utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle

Istituzioni Afam Statali ed in particolare nella parte relativa al settore ABPR 25 (ex G140) Restauro Per La Scultura – I Fascia, parte integrante dell’Avviso R.G. 0016568-23-11-2018 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale, oltre tutti atti alla stessa connessi, presupposti e collegati.

2) Nelle more della notifica e conseguente deposito del ricorso, sono stati pubblicati gli avvisi MIUR del 14.1.2019 e del 21.1.2019 (già agli atti e indicati ai nn. 17 e 18).

3) Il primo avviso (doc. 17) ha ad oggetto “ANNO ACCADEMICO 2018/2019. SCELTA DELLE SEDI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI LEGGE N. 205/2017”.

Invero coloro che sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali in questione avrebbero dovuto effettuare la scelta delle sedi (entro le ore 16.00 del 16 gennaio alle ore 16.00 del 18 gennaio 2019), indicando le preferenze in stretto ordine di gradimento.

Si aggiungeva che “ ...La mancata espressione delle preferenze non comporta la decadenza dal diritto al conferimento dell’incarico ma soltanto, sulla base della posizione occupata nella graduatoria, l’assegnazione d’ufficio di una delle sedi residue....”.

4) Con avviso 21.1.2019 (doc. 18) avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI EX L. 205/2017 - ANNO ACCADEMICO 2018/2019”, “ gli interessati sono invitati ad accedere al proprio sito riservato dalle ore 16.00 del 22 gennaio 2019 fino alle ore 16.00 del 23 gennaio 2019 per verificare l’eventuale conferimento d’incarico con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 16 del 24 gennaio 2019, l’accettazione o la rinuncia.

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro 48 ore dall’accettazione e non oltre lunedì 28 gennaio per coloro che accettano l’incarico il 24 gennaio....”

5) Tutto ciò premesso, con il presente atto, rinviando a quanto già contenuto e argomentato nel ricorso introduttivo, da aversi qui integralmente richiamato, si ritengono

sussistere i presupposti per la richiesta, nonché la concessione della misura cautelare monocratica, proprio alla luce degli ultimi avvisi e conseguenti sviluppi, ivi compresa la mancanza di alcuna comunicazione entro le 16,00 del 24 gennaio 2019, termine ultimo per comunicare l'assegnazione e/o rinuncia alla sede assegnata.

6) Invero, il ricorrente, come da domanda presentata ai fini dell'individuazione delle sedi preferenziali (doc. 19 – seguendo l'elenco documenti del ricorso introduttivo), a seguito di accesso al proprio sito riservato <https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie/> dalle ore 16.00 del 22 gennaio 2019 fino alle ore 16.00 del 23 gennaio 2019 ha verificato che nessun conferimento d'incarico, con la relativa indicazione di sede assegnata, è stata allo stesso comunicata (doc. 20 e 21).

7) Circostanza questa che si ritiene strettamente connessa alla posizione preferenziale di scelta in capo al concorrente controinteressato Prof. Massimo Ceroni, proprio in virtù della migliore posizione in graduatoria contestata ed oggetto di ricorso principale.

8) I richiamati avvisi, alla luce della del mancato inserimento del ricorrente nell'elenco dei potenziali assegnatari di cattedre, concretizza e rende attuale una situazione di estrema gravità ed urgenza.

9) Invero, a seguito del conferimento d'incarico con la relativa sede assegnata, gli interessati debbono non solo inserire entro le ore 16 del 24 gennaio 2019 l'accettazione o la rinuncia, ma la conseguente assunzione in servizio DEVE avvenire entro 48 ore dall'accettazione e non oltre lunedì 28 gennaio per coloro che accettano l'incarico il 24 gennaio.

10) La successiva e obbligata sottoscrizione di un contratto di lavoro da parte del prof. Ceroni vanificherebbe ogni legittima e fondata pretesa del ricorrente che non solo è stato scavalcato in graduatoria in modo non dovuto, ma perderebbe anche l'attuale cattedra assegnatagli presso l'Università di Macerata.

La sottoscrizione del contratto, oltre ad aprire una nuova e differente fase, anche processuale, incide in modo irreparabile sugli interessi del ricorrente.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'approvazione della graduatoria, con correlativa designazione del vincitore del concorso, da un lato, e costituzione del rapporto di impiego, dall'altro, pur essendo atti connessi e configurandosi l'uno come presupposto della validità dell'altro, restano reciprocamente distinti, con la conseguenza che il giudicato di annullamento dell'atto presupposto, mentre può costituire la ragione di un successivo annullamento di quello subordinato, non ne determina di per sé la caducazione, rimanendo, invece, affidato al potere conformativo dell'Amministrazione disporre la cessazione di un rapporto di impiego tuttora pendente, ancorché in assenza delle condizioni di legittimità dell'assunzione del lavoratore (Cass. SS.UU. 28.1.2003 n. 1238).

Non vi è alcun «trasferimento dal vincitore del giudizio all'amministrazione soccombente del diritto di chiedere l'annullamento del contratto»,

Il diritto/potere di chiedere l'annullamento del contratto non è del terzo, che ha ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione; è dell'amministrazione.

Anche tali circostanze in diritto supportano l'esigenza dell'adozione di una misura cautelare monocratica in vista dell'udienza di discussione della sospensiva ex art. 56 cpa, che non potrà essere discussa prima del 12 febbraio 2019, quando, con tali presupposti, il controinteressato Ceroni potrebbe avere già sottoscritto un suo contratto di lavoro a tempo determinato proprio in virtù della graduatoria impugnata.

11) Come invero già argomentato nel ricorso introduttivo e qui sinteticamente riprodotto, si ritengono assegnati in modo illegittimo ed in violazione e falsa applicazione del DPR 487/1994, in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, ai principi di correttezza e buon andamento ex art. 97 Cost., alcuni punteggi a favore del controinteressato Ceroni e qui contestati.

Il Decreto n. 597/2018 emanato dal MIUR in data 14.08.2018 all'art. 8 specifica i criteri con i quali la Commissione esaminatrice valuta i titoli di servizio, di studio e culturali dichiarati dai candidati e con riferimento ai titoli di servizio relativi all'Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda specificando che ".....il servizio medesimo deve essere prestato con contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva....."

12) Nel caso di specie, come in fatto ricostruito e confermato dalla certificazione già agli atti, la domanda presentata dal Prof. Ceroni Massimo contiene riferimenti non corretti ovvero lo stesso ha dichiarato, con riferimento ai titoli di servizio ulteriori rispetto ai tre anni accademici di insegnamento previsti come requisito di ammissione, di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari e, precisamente:

- per l'anno accademico 2017/2018 nel corso di studi di Restauro dei materiali Lapidei-ABST 49 Teoria e Storia Del Restauro – I fascia (quindi settore disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria).

13) Tale incarico, come più volte detto, dalla documentazione inviata dall'ABA "Mario Sironi" di Sassari non risulta essere stato svolto e/o comunque prestato mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, ma "....svolto all'interno del monte ore, a titolo gratuito, in virtù di decreto di affidamento interno..." comportando di conseguenza la non dovuta valutazione ai fini della redazione della graduatoria.

14) Per tali "servizi" veniva attribuito allo stesso Ceroni ai fini della graduatoria un punteggio di 1.20, ottenendo così complessivamente punti 19.70, ampiamente sufficiente per collocarlo in posizione di vantaggio rispetto al ricorrente.

15) Sotto altro profilo si è contestata la violazione di legge in relazione all'art. 1 co. 655 l. 27.12.2017 n. 205, al D.M. 597/2018, in tema di ammissibilità dei candidati e di

valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali, in quanto dall'esame della domanda del Prof. Ceroni si leggono nell'elenco delle graduatorie di Istituto, per i diversi corsi di studio le seguenti Accademie di Belle Arti: Catania (anno approvazione 5.12.2012); Sassari (anno approvazione 27.11.2012); Foggia (anno approvazione 16.12.2009); Catanzaro (anno approvazione 28.02.2011); Palermo (anno approvazione 16.02.2010-07.01.2009); Carrara (anno approvazione 28.11.2013); Macerata (anno approvazione 06.08.2012); Bari (anno approvazione 16.11.2013).

16) Si rileva che il candidato Ceroni ha inoltre indicato di aver prestato servizio presso l'Università degli Studi di Camerino nel corso di studi di Diagnostica e Restauro per i Beni Culturali L43 negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (Servizio scientifico disciplinare riconducibile al settore artistico oggetto della domanda) e presso l'ABA Santa Giulia di Brescia nel corso di studi di Restauro dei Beni Culturali ABPR29 Chimica e fisica per il restauro, negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (Settore artistico diverso da quello cui si riferisce la graduatoria), senza però risultare in alcuna graduatoria.

17) Invero, tali ultime esperienze non sono state inserite nell'elenco sopra descritto e redatto dal candidato, in quanto a parere della scrivente difesa, il servizio prestato non è il frutto di una procedura selettiva e quindi ai sensi dell'art. 8 non è valutabile ai fini della redazione della graduatoria.

18) Tanto è vero che il servizio prestato presso l'Università di Camerino è stato assegnato ai sensi dell'art. 23 co. 1 L. 240/2010, che non prevede alcuna prova selettiva e comparativa.

Nonostante ciò, la Commissione esaminatrice per tali servizi prestati presso Brescia e Camerino, assegnava al Ceroni un punteggio di 2.8 punti, valevoli ai fini della graduatoria.

19) Evidente quindi che anche questi ulteriori punti sono stati attribuiti in violazione dell'art. 2 del D.M. 597/2018, pertanto la graduatoria dovrà essere rimodulata tenendo in considerazione anche di tale errata attribuzione.

20) Sotto altro e distinto profilo, in via subordinata, il controinteressato Ceroni ha dichiarato di aver prestato servizio presso l'ABA "Mario Sironi" di Sassari ma dai certificati di servizio non si evince che lo stesso abbia svolto e/o comunque prestato i detti servizi mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 dietro conclusione di procedura selettiva.

21) Per tali ragioni è stato proposto ed avanzato ricorso avanti a questo Ill.mo Tribunale volto ad annullare e/o rimodulare in quanto illegittima la graduatoria impugnata nella parte de quo ed in particolare nel Settore disciplinare ABPR 25 Restauro Per la Scultura -I fascia.

22) La fondatezza del ricorso emerge con oggettiva evidenza dalle censure che precedono in ordine ai plurimi vizi del provvedimento impugnato, in quanto la Graduatoria Nazionale Definitiva di cui al DM 597/2018 è pubblicata presso il sito del ministero il 23.11.2018 e presso la Gazzetta Ufficiale il 14.12.2018 è inficiata da una erronea ed errata valutazione dei titoli (non posseduti o comunque non valutabili) a vantaggio del controinteressato, proprio perché non risultano essere stati svolti e/o comunque prestati mediante incarico con contratto a tempo determinato o di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994 ovvero perché prestati senza aver svolto una precedente procedura selettiva, come nel caso dell'Università di Brescia e di Camerino e, poi, comunque valutati dalla Commissione.

23) Tutto ciò premesso, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda cautelare monocratica sussistendone tutti i presupposti di cui all'art. 56 cpa.

In disparte si riferisce che la notifica al controinteressato nella casella postale certificata, estratta dal modulo della domanda personale per l'inserimento in graduatoria, non

risulta possibile in quanto detto indirizzo (profmaxceroni@libero.pec.it) si riferisce a indirizzo di posta ordinario, non utilizzabile ai fini di ricezione della notifica.

Con ogni riserva.

Si produce fascicolo documenti:

19) domanda di individuazione sede preferenziali Prof. Marcolini;

20) schermata – Utente MAURO MARCOLINI;

21) schermata – Utente MAURO MARCOLINI (INCARICHI-SCELTA SEDI T.D.)

22) ricevuta accettazione notifica a profmaxceroni@libero.pec.it. Pesaro - Roma, 24

gennaio 2019

Avv. Valentina Barberini

Avv. Gianluca Saccomandi

VIII) Il M.I.U.R. -Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della domanda cautelare monocratica ex art. 56 CPA e delle ordinanze nel termine di giorni 30 dall'8.03.2019, data di pubblicazione della ordinanza cautelare n.1602/2019 Reg. Prov. Cau;

- di rilasciare alla parte ricorrente ai seguenti indirizzi pec.: valentinabarberini@pec.ordineavvocatipesaro.it e gianluca.saccomandi@mobiliapec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei contro interessati e il predetto avviso;

- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale si possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e l'ordinanza.

Si allegano all'Avviso de quo: - ricorso introduttivo T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis.

N. Reg. Ric. 1034/2019; - Domanda Cautelare Monocratica ex art. 56 CPA; - Ordinanza Cautelare T.A.R. Lazio-Roma, Sezione Terza Bis, n. 1602/2019 Reg. Prov. Cau; - Avviso Registro Ufficiale 0016568 del 23.11.2018; - Graduatoria Nazionale definitiva di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 597/2018; - Quietanza di pagamento di € 100,00 disposto a favore dell'Amministrazione per l'attività di pubblicazione sul sito.

Pesaro/Roma, 21 marzo 2019.

Avv. Valentina Barberini

Avv. Gianluca Saccomandi